COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 87 del 15/09/2026

Oggetto :	**AUTORIZZAZIONE SEPOLTURA CENERI ANIMALE DA COMPAGNIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **QUINDICI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **21:15**, presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento di:

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
MAGNI BARBARA	SINDACO	X
CICERI MARCO	VICESINDACO E ASSESSORE	X
RIVOLTA ALBERTO	ASSESSORE	X
BARNI MATTIA	ASSESSORE	X
PULICI SIMONA	ASSESSORE ESTERNO	X

Risultano presenti n. 5 e assenti n. 0

Assume la Presidenza **Il Sindaco** Avv. Barbara Magni assistito dall' Avv. Mario Blandino **Il Segretario Generale**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del C.C. n. 37 del 22/12/2011 e s.m.i., veniva approvato il nuovo "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria";
- il suddetto regolamento comunale prevede, all'art. 20 comma 1, che nel cimitero di Sovico possono essere accolti, quando non venga richiesta altra destinazione:
  a. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune di Sovico, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  b. i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi a Sovico, al momento del decesso, la loro residenza;
  c. i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero per la quale sia già costituito un rapporto concessorio;
  d. i nati morti e i prodotti abortivi di persone residenti a Sovico;
  e. i cadaveri delle persone, già residenti a Sovico, decedute in case di riposo o istituti di ricovero, avendo trasferito la loro ultima residenza nel Comune sede di dette strutture. Gli stessi sono equiparati a tutti gli effetti ai cittadini residenti al momento del decesso, sia per la fruibilità del servizio cimiteriale, sia per il rilascio di concessione per sepoltura secondo criteri, le modalità e tariffe previste dalle disposizioni vigenti;
  f. i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge / convivente more uxorio già sepolto nel cimitero comunale;
  g. i cadaveri di persone non residenti a Sovico, di stato civile celibe/nubile, senza figli, che abbiamo almeno un parente di 1° grado residente a Sovico;
  h. i cadaveri di persone non residenti a Sovico che abbiano almeno un figlio residente a Sovico da almeno 20 (venti) anni;
  i. i cadaveri di persone non residenti a Sovico che per attività e impegni religiosi (sacerdoti e suore) hanno dovuto trasferire in altri luoghi la residenza;
  j. i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge o parente entro il 2° grado sepolto nel cimitero di Sovico;
  k. i cadaveri di persone illustri che hanno contribuito in modo significativo alla vita politica/sociale/religiosa del territorio sovicese e i propri parenti di I° grado;
  l. le ossa, i resti mortali e le ceneri derivanti dai cadaveri sopra elencati.

Rilevato che l'art. 20 - comma 3 - del citato regolamento prevede espressamente: "*Con apposito atto di indirizzo, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nel cimitero comunale di altre categorie, oltre a quelle di cui alle lettere precedenti, purché gli effetti siano previsti nel piano cimiteriale*".

Dato atto che la L.R. 21/10/2022 n. 20 ha adottato "Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di cremazione per animali da compagnia all'art. 1 rinvia, per la definizione di "animali da compagnia" al D.P.C.M. 28 febbraio 2003 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", che presenta la seguente definizione: "a) «animale da compagnia»: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari,compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;". La medesima qualificazione di animali da compagnia, è presente nel Regolamento (CE) n.998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, il cui Allegato I individua le specie animali (Parte A: Cani, Gatti;

Parte B: Furetti; Parte C: Invertebrati (escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili. – Uccelli: tutte le specie [esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE]. – Mammiferi: roditori e conigli domestici.

Visto il crescente riguardo maturato sia a livello sociale che giuridico verso la tutela degli animali e la mutata considerazione degli stessi da parte dei padroni tanto da essere considerati “parte della famiglia”, è evidente il contributo che portano alla vita umana ed il loro valore per la società, si ritiene necessario assicurare e favorire la continuità di tale rapporto affettivo, tra i defunti e i loro animali deceduti, con la possibilità di tumulare le ceneri degli animali nei manufatti in concessione, nonché di garantire la tutela dell’igiene pubblica, dell’ambiente e della salute.

Ritenuto opportuno, alla luce della L.R. sopra richiamata, stabilire i seguenti criteri generali relativi alla sepoltura delle ceneri dell’animale da compagnia:

1. per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell’animale da compagnia possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto. La presenza dell’animale da compagnia deve essere riportata nei registri cimiteriali;
2. le ceneri degli animali da compagnia che possono essere tumulate sono quelle definite nell’Allegato 1 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, che individua le specie animali (Parte A: Cani, Gatti; Parte B: Furetti; Parte C: Invertebrati (escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili. – Uccelli: tutte le specie [esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE]. –Mammiferi: roditori e conigli domestici. Ai sensi dell’art. 6, comma 2, della Legge Regionale n. 20 del 21 ottobre 2022:" Per l'ingresso delle ceneri all'interno del cimitero è altresì richiesto un certificato di avvenuta cremazione, rilasciato da un impianto di cremazione riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, che riporti i dati dell'animale e del proprietario”;
3. la volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al concessionario della gestione cimiteriale;
4. sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell’animale d’affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni;
5. la tumulazione e/o estumulazione delle ceneri degli animali da compagnia è subordinata al pagamento della relativa tariffa vigente momento della richiesta e dovrà essere effettuato prima dell’operazione cimiteriale;
6. a garanzia del divieto di promiscuità con i resti umani, alla scadenza della concessione del loculo/cinerario/ossario/tomba di famiglia, se non più rinnovabile, le ceneri dell’animale da compagnia, non potranno essere tumulate nell’ossario comune, potranno quindi essere:
    - affidate all’erede del defunto che aveva presentato richiesta o agli eredi di quest’ultimo che non potranno esimersi;
    - smaltite secondo la normativa vigente a cura dell’erede del defunto che aveva presentato richiesta o agli eredi di quest’ultimo che non potranno esimersi;
7. resta ferma la scadenza originaria della concessione del manufatto: loculo, ossario, cinerario o tomba di famiglia;
8. è fatto divieto l’assegnazione dei loculi/ossari /colombari per la sola tumulazione delle ceneri dell’animale da compagnia.

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 12.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione del Documento Unico Di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028”.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 12.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Esame ed approvazione Bilancio di previsione 2026-2028”.

Visto il parere favorevole espresso dall’ing. Simona Cazzaniga Responsabile del settore LL.PP., Patrimonio, Ecologia, Tributi, Sport e Protezione Civile circa la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte integrante e sostanziale.

Considerato che la Responsabile del Servizio Finanziario ha rilevato che non è necessario acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Visto il d.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il vigente Statuto del Comune di Sovico.

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare quanto sopra esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Di stabilire, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del vigente "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria", i seguenti criteri generali relativi alla sepoltura delle ceneri dell'animale da compagnia:
    1. per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale da compagnia possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto. La presenza dell'animale da compagnia deve essere riportata nei registri cimiteriali;
    2. le ceneri degli animali da compagnia che possono essere tumulate sono quelle definite nell'Allegato 1 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, che individua le specie animali (Parte A: Cani, Gatti; Parte B: Furetti; Parte C: Invertebrati (escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili. – Uccelli: tutte le specie [esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE]. –Mammiferi: roditori e conigli domestici. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Legge Regionale n. 20 del 21 ottobre 2022:" Per l'ingresso delle ceneri all'interno del cimitero è altresì richiesto un certificato di avvenuta cremazione, rilasciato da un impianto di cremazione riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, che riporti i dati dell'animale e del proprietario";
    3. la volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al concessionario della gestione cimiteriale;
    4. sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni;
    5. la tumulazione e/o estumulazione delle ceneri degli animali da compagnia è subordinata al pagamento della relativa tariffa vigente momento della richiesta e dovrà essere effettuato prima dell'operazione cimiteriale;
    6. a garanzia del divieto di promiscuità con i resti umani, alla scadenza della concessione del loculo/cinerario/ossario/tomba di famiglia, se non più rinnovabile, le ceneri dell'animale da compagnia, non potranno essere tumulate nell'ossario comune, potranno quindi essere:
        - affidate all'erede del defunto che aveva presentato richiesta o agli eredi di quest'ultimo che non potranno esimersi;
        - smaltite secondo la normativa vigente a cura dell'erede del defunto che aveva presentato richiesta o agli eredi di quest'ultimo che non potranno esimersi;
    7. resta ferma la scadenza originaria della concessione del manufatto: loculo, ossario, cinerario o tomba di famiglia;
    8. è fatto divieto l'assegnazione dei loculi/ossari /colombari per la sola tumulazione delle ceneri dell'animale da compagnia.

3) Di dare atto che non è necessario acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile, atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (gli incassi sono diretti al concessionario).

4) Di demandare al Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio, Ecologia, Tributi, Sport e Protezione Civile l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per dare attuazione al presente provvedimento.

5) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento:
   - all'Albo on line del Comune di Sovico
   - nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Sovico, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. Barbara Magni

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino

(Atto Sottoscritto Digitalmente)